



## **PROPOSTA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021 - ART 20 DEL D.LGS 175/2016.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 30.04.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2022 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2021;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Richiamata la deliberazione n. 110/2022/SRCPIE/PRSE della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, acquisita al protocollo comunale n. 4231 del 26.09.2022, con la quale si invitavano tutte le pubbliche amministrazioni che detengono partecipazioni nella società SMAT S.p.A. ad uniformarsi indicati nella pronuncia indicata, "ivi incluso l'obbligo di inserire dette società nella revisione periodica delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016";

Ritenuto, pertanto, necessario dare attuazione a quanto richiesto dalla Corte dei Conti, inserendo anche la società SMAT S.p.A. nella revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Banchette;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

Vista la relazione sull'attuazione del piano straordinario sulle Società Partecipate ai sensi dell'art. 20 c. 4 del T.U.S.P., come risultante nell'allegato B alla presente deliberazione;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti n. 19 del 19 luglio 2019, con particolare riferimento al modello di rilevazione che, opportunamente compilato, diventa l'ALLEGATO A della presente deliberazione;

Tenuto conto che il presente provvedimento è stato comunicato all'Organo di revisione;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario, nonché alla correttezza amministrativa dell'atto

### **PROPONE**

Di approvare la revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021, accertandole come da allegati A e B alla presente deliberazione, che del presente atto costituiscono parti integranti e sostanziali e rappresentano aggiornamento del "piano operativo di razionalizzazione";

Di dare atto che questa deliberazione sarà pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e 147-bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. vengono espressi i seguenti pareri favorevoli :

➤ in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA**

- il Responsabile dei Servizi Generali dr. Umberto Bovenzi .....

- il Responsabile dei Servizi Finanziari rag. Gianna G. Piviotti .....

- il Responsabile del Servizio Tecnico geom. Giuseppe Saya .....

➤ in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE**

- il Responsabile dei Servizi Finanziari rag. Gianna G. Piviotti .....

➤ ai sensi dell'art. 49 c.2. del D. Lgs n 267/2000

- il Segretario Comunale dr. Umberto Bovenzi .....

## **DELIBERA DEL C.C. N. 53 DEL 27/12/2022**

**OGGETTO:** REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021 - ART 20 DEL D.LGS 175/2016.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio Finanziario di cui all'art. 49 e 147- bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.

Effettuata la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 11 (undici)

Astenuti n. 0 (zero)

Voti favorevoli n. 11 (undici)

Voti contrari n. 0 (zero)

### **D E L I B E R A**

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021 - ART 20 DEL D.LGS 175/2016.", corredata dai prescritti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i., nel testo sopra riportato.

SUCCESSIVAMENTE

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

STANTE l'urgenza di consentire una tempestiva attuazione di quanto disposto, in tempi brevissimi e, comunque, incompatibili con quelli ordinari previsti dall'articolo n. 134, C. 3, D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO l'art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000, ai sensi del quale "Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.";

Effettuata la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 11 (undici)

Astenuti n. 0 (zero)

Voti favorevoli n. 11 (undici)

Voti contrari n. 0 (zero)

VISTO l'esito della votazione

### **DELIBERA**

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione

Letto confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
F.to ANTONIO MAZZA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DR. UMBERTO BOVENZI

=====

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)**

Si certifica che copia del presente verbale, in ottemperanza del disposto di cui all' art. 124 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 viene pubblicato all'albo pretorio di questo comune il giorno 20/01/2023 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.  
Banchette, li 20/01/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DR. UMBERTO BOVENZI

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Banchette li 20/01/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( DR. UMBERTO BOVENZI )

-----

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a decorrere dalla data del presente verbale ( art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

Atto divenuto esecutivo per decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell' art.134 del D. lgs.267 del 18/08/2000.

Banchette, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DR. UMBERTO BOVENZI